

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina

(88/661/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'allevamento e la produzione di animali della specie suina occupano un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità; che essi possono costituire una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che occorre incoraggiare la produzione di animali della specie suina e che risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura o di animali riproduttori ibridi;

considerando che, nel quadro delle rispettive politiche nazionali di allevamento, la maggioranza degli Stati membri ha finora cercato di incoraggiare la produzione di animali rispondenti a norme zootecniche ben determinate; che l'esistenza di disparità nell'attuazione di tali politiche può costituire un ostacolo agli scambi intracomunitari;

considerando che, per eliminare tali disparità e contribuire così all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, occorre liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori; che la liberalizzazione totale degli scambi presuppone un'ulteriore armonizzazione complementare, specialmente per quanto concerne l'ammissione alla riproduzione e i criteri di iscrizione nei libri genealogici o nei registri;

considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati elaborati in conformità di una procedura comunitaria;

considerando che si devono adottare misure di applicazione; che, ai fini dell'attuazione delle misure previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato zootecnico permanente istituito dal Consiglio con la decisione 77/505/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che, nell'attesa delle decisioni comunitarie complementari, gli Stati membri possono, nel rispetto delle regole generali del trattato, mantenere le loro disposizioni nazionali;

considerando che è necessario disporre che le importazioni di suini riproduttori provenienti dai paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni più favorevoli di quelle applicate nella Comunità;

considerando che, date le condizioni particolari esistenti in Spagna ed in Portogallo, occorre prevedere un periodo supplementare per l'attuazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- a) *suino riproduttore di razza pura*: l'animale della specie suina i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un libro genealogico della stessa razza e che sia a sua volta iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto;
- b) *suino ibrido riproduttore*: l'animale della specie suina:
 - 1) che provenga da un incrocio pianificato:
 - tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
 - tra animali a loro volta risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
 - ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle predette categorie;
 - 2) che sia iscritto in un registro;
- c) *libro genealogico*: i libri, gli schedari o i supporti d'informazione:
 - tenuti da un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta dallo Stato membro in cui l'associazione ha sede, o da un servizio ufficiale di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. C 44 del 21. 2. 1980, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 147 del 16. 6. 1980, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. C 182 del 21. 7. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.